



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali
Ripartizione Affari Generali
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 6763092 Fax +39 040 6763093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 7054
Trieste, 21/02/2002

Titolo I Classe 3

N. 365/2002

IL RETTORE

- VISTA** la legge 8 marzo 2000 n. 53 recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
- VISTO** il CCNL del comparto Università 1998/2001, ed in particolare l'art. 19, comma 1 relativo alle assunzioni a tempo determinato per sostituzione del personale assente per gravidanza e puerperio;
- VISTO** il D.R. n. 420/AG dd. 15.10.2001, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste, ed in particolare l'art. 18, comma 9 relativo alle assunzioni a tempo determinato;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.1.2002, di approvazione della modifica dell'art. 18, comma 9 del "Regolamento in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste";
- CONSIDERATA** la necessità di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.1.2002;

DECRETA

Art. 1. L'art. 18, comma 9, del "Regolamento in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste" viene così riformulato:

"Nel caso di sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo, il contratto dell'unità di personale assunta in sostituzione si risolve automaticamente trascorsi 15 giorni (comprensivi delle festività e comunque della giornata del sabato) di servizio effettivo del titolare, prestato senza soluzione di continuità, entro il primo anno di vita del bambino, salvo che, all'atto del compimento del primo anno, il titolare risulti assente per astensione facoltativa o ferie; in tal caso, il contratto dell'unità di personale assunta in sostituzione si protrae non oltre il periodo di astensione facoltativa e ferie, risolvendosi automaticamente alla conclusione di detto periodo."

Art. 2. Le modificazioni al "Regolamento in materia di accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Trieste" entrano in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE